



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RILIEVO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la
programmazione sociale
e p.c.
Ufficio di Gabinetto
Segretariato generale
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE
Antonio Mezzera
firmato digitalmente

LA CONSIGLIERA DELEGATA
Valeria Chiarotti
firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: Ministero del lavoro e delle politiche sociali; d.d.g. 24 luglio 2020, n. 250; approvazione della convenzione di sovvenzione n. AV1-163 per lo svolgimento delle funzioni di beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma operativo nazionale 'Inclusione Fse 2014-2020 - Comune di Napoli, ente capofila dell'Ambito territoriale n. 01-10 (Silea n. 45850)

Con riferimento alla convenzione in oggetto, si chiede di conoscere le attività progettuali, tra quelle indicate nella 'scheda intervento', allegato n. 6, che il beneficiario Comune di Napoli, ente capofila dell'Ambito territoriale n. 01-10, realizzerà direttamente, dal momento che, al punto n. 5 della scheda, Piano finanziario, l'intero importo concesso dall'Autorità di gestione, 7.846.089 euro, risulta imputato alla voce 'acquisizione dei servizi - affidamento all'esterno'.

Si richiama l'art. 9, comma 1, della convenzione, **Affidamento di incarichi e contratti a terzi**, per cui: *"Il Beneficiario e/o ciascun partner di progetto, potranno - sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso".*

Si ricordano i termini dell'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, per cui il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.

